



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143  
 Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
 www.avvocatoleone.com – [info@avvocatoleone.com](mailto:info@avvocatoleone.com)  
 P.IVA 06495860824

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE**

### **SEZIONE LAVORO**

### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

### **CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.**

Per la **Sig.ra FALLO LUCIA**, nata a Palermo (PA) il 01/03/1973, C.F. FLLLCU73C41G273O, residente a Roccapalumba (PA), Contrada Cozzo Massaro snc, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'**avv. Francesco Leone** (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); fax 091/7722955), dall'**avv. Simona Fell** (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); fax 091/7722955), e dall'**avv. Maria Saia** (C.F. SAIMRA74L49B602S – [mariasia@pecavvpa.it](mailto:mariasia@pecavvpa.it); fax 091/7722955), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, via Della Libertà n. 62, giusta procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 091/7722955, ovvero ai seguenti indirizzi di PEC [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); [mariasia@pecavvpa.it](mailto:mariasia@pecavvpa.it);

**- Ricorrente**

### **CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Via Fattori, 60, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
- l'**USR Sicilia, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Catania (C.F. 80008730873)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania, Via P. Mascagni 52, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
- l'**USR Sicilia, Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo (C.F. 80012100824)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Via San Lorenzo, 312/g,



rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

- **Resistenti**

### **E NEI CONFRONTI**

- di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060 - Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (Seconda Fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) - anno scolastico 2016/2017, di tutti gli ambiti territoriali nazionali che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio;

- **Potenziali Resistenti**

**OGGETTO:** Ricorso per l'annullamento parziale e/o la disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017, per la classe di concorso A060 nella Scuola Secondaria di Secondo Grado, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, e per il conseguente mancato trasferimento di parte ricorrente presso una Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060, sita nel Comune di Roccapalumba (Ambito Sicilia 0021) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Palermo (Provincia di inserimento in GAE), ovvero l'Ambito Sicilia 0017, 0019, 0018, 0020, 0022, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

### **IN FATTO**

La Sig.ra Lucia Fallo è stata assunta in qualità di docente di Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c) della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato il 19.01.2016 con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (**all. 1**).

All'atto della proposta di nomina, parte ricorrente si trovava collocata nelle Graduatorie ad esaurimento (nel prosieguo GAE) per la Provincia di Palermo, Fascia III, per l'insegnamento nella classe di concorso A060, Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia. In particolare, da quanto emerge dalla Graduatoria pubblicata in data 20 luglio 2015 utilizzata dall'Amministrazione resistente ai fini dell'assunzione, la stessa risultava inserita nella posizione n. 64 con 156 punti (**all. 2**).



Giova rilevare che parte ricorrente, al momento dell'assunzione, vantava il punteggio *de quo* grazie ai numerosi titoli di servizio e di studio dalla stessa conseguiti. Ed infatti, la Sig.ra Fallo ha stipulato diversi contratti a tempo determinato prestando servizio per un periodo complessivo di **UNDICI** anni, presso diverse Istituzioni scolastiche **PARITARIE** (come risulta confermato dai certificati di servizio che si versano in atti – **all. 3**).

Successivamente all'assunzione, secondo il piano straordinario indetto ai sensi della L. 107/2015, la docente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva di insegnamento, ha dovuto partecipare alla procedura di mobilità "straordinaria".

L'Amministrazione resistente, infatti, con l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, ha disciplinato la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno 2016/2017.

Ai sensi del comma 108, art. 1 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, la procedura in esame ha ad oggetto la mobilità "straordinaria" territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia (che ai sensi del comma 68, art. 1, della medesima Legge "comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento").

Pertanto, l'Amministrazione resistente, con un'unica procedura di mobilità, ha disciplinato:

- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali, da sempre esistiti (inerenti l'organico di diritto), che riguardano il personale scolastico assunto entro l'anno scolastico 2014/2015;
- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui al comma 98 lettera b) e c), art. 1, della Legge 107/2015 (sull'organico di diritto e di potenziamento), come parte ricorrente.

In particolare, il superiore comma 108 stabilisce che: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, **a domanda**, alla mobilità **per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), **e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su***



**tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.**

Occorre precisare sin d'ora che i posti assegnati a seguito dell'assunzione di cui al piano straordinario sono soltanto provvisori, per espressa previsione del sopracitato comma 108, art. 1, della Legge 107/2015.

In altri termini, il Legislatore, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva dei docenti assunti nelle predette fasi b) e c), ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità (cfr. comma 108, art. 1, L. 107/2015), ossia un atto organizzativo a portata generale, con il quale il Ministero, a seguito delle numerose assunzioni effettuate negli anni precedenti, detta una disciplina generale (mediante l'Ordinanza 241/2016) per lo svolgimento di una procedura di mobilità che possa consentire una riallocazione generale del personale scolastico sui diversi ambiti territoriali nazionali **(all. 4)**.

Orbene, il Ministero odierno resistente, agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, richiamando l'art. 6 del “*Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8 aprile 2016*”, (d'ora in poi CCNI), ha disciplinato le fasi entro cui scandire la procedura di mobilità **(all. 5)**.

Ed infatti, sono previste quattro fasi, di seguito meglio descritte.

**1. FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO PROVINCIALI**

Hanno accesso a questa Fase i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano assunzionale ex L. 107/2015, i quali chiedono il trasferimento in una **scuola** specificatamente indicata nella domanda, purché essa si trovi in una degli ambiti della provincia di appartenenza.

**2. FASE B – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO O DI CATTEDRA INTERPROVINCIALI DEGLI ASSUNTI ENTRO IL 2014/2015, E ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA PROVINCIALE DEI DOCENTI DELLE GM/2012 ASSUNTI IN FASE B E C**

Questa Fase si articola al suo interno in tre sottofasi:

- 1) Fase **B1** - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potranno chiedere, **a domanda**, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità territoriale interprovinciale);
- 2) Fase **B2** - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potranno chiedere, **a domanda**, il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità professionale);
- 3) Fase **B3** - mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi b) e c) del piano straordinario ex L. 107/2015, **in quanto inseriti nelle Graduatorie di Merito del**



concorso 2012 (GM), i quali chiederanno obbligatoriamente l'assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

### **3. FASE C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA SU AMBITO DEI DOCENTI DELLE GAE ASSUNTI IN FASE B E C**

**Giova sin d'ora precisare che parte ricorrente ha partecipato a questa Fase di mobilità.**

Rientrano in questa Fase i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase B e C del piano assunzionale *ex* L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).

I docenti appena indicati sono interessati da questa Fase di mobilità a prescindere dal fatto che abbiano proposto o meno la domanda.

Ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, sarà loro consentita la possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), o un numero definito di province (fino a n. 100 province).

### **4. FASE D – TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI DEI DOCENTI FASE “ZERO” E “A” (SIA DA GAE CHE DA GM) E DOCENTI GM/2012 ASSUNTI NELLE FASI B E C**

L'ultima delle quattro fasi prevista interessa i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti provenienti dalle graduatorie di merito assunti nella Fase B e C della medesima Legge, i quali potranno chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Ciò posto, occorre precisare che parte ricorrente - essendo docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano straordinario *ex* Legge 107/2015, proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) - ha presentato, entro i termini previsti dall'art. 2 dell'O.M. 241/2016 e ss.mm.ii, la domanda per partecipare alla FASE C della mobilità, Scuola Secondaria di Secondo Grado, per la classe di concorso A060 - Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia (all. 6).

**Pertanto, nella predetta domanda di mobilità, parte ricorrente ha indicato, tra le diverse preferenze territoriali in cui essere trasferita, nella PRIMA posizione, l'ambito territoriale SICILIA AMBITO 0021 (cfr. numero d'ordine 1 della domanda versata in atti), in cui è ricompreso il Comune di Roccapalumba, quale luogo di residenza familiare di parte ricorrente** (cfr. pag. 6 all. 6).

In seguito alla presentazione della suddetta domanda presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità Palermo, è stato riconosciuto a parte ricorrente un punteggio base per la mobilità pari a **26**, oltre un punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento pari a 6 (Comune di Roccapalumba, AMBITO 0021 SICILIA), **nonostante UNDICI ANNI di servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie**. L'Amministrazione resistente, in altri termini, ha



illegittimamente attribuito a parte ricorrente l'appena riportato punteggio senza tenere in debita considerazione il servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria.

Si pone a questo punto della narrazione l'esigenza di entrare nel vivo della questione che ci occupa, precisando innanzitutto il contenuto del dettato normativo del comma 114, art. 1, L.107/2015.

In particolare, la disposizione appena citata recita: *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...] Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:*

*a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;*

**b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”.**

Ebbene, una rapida scorsa alla norma appena illustrata è già sufficiente al fine di chiarire che il Legislatore ha, inequivocabilmente, inteso qualificare come titolo di merito per l'assunzione il servizio pre-ruolo eventualmente svolto dall'aspirante docente **A PRESCINDERE** (ed è questo l'aspetto più rilevante) dalla **NATURA PUBBLICA O PRIVATA DELLA SCUOLA** presso la quale tale servizio è stato espletato.

Lo si evince dall'espressione utilizzata (**“nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”**) che è volutamente generica e, pertanto, ampiamente inclusiva di qualunque istituzione rientri nel sistema scolastico.

Ebbene, nonostante la chiara indicazione normativa, il Ministero in sede di organizzazione delle procedure di mobilità, non ha previsto l'attribuzione di alcun punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le istituzioni scolastiche “paritarie”.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che le scuole paritarie siano certamente da annoverare tra le *“istituzioni scolastiche”* a cui la disposizione sopra citata fa riferimento.

Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole paritarie ricomprendono tutte **“le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali”**.

Dunque, sia la Legge 107/2015 che la Legge 62/2000 hanno dichiaratamente ed inequivocabilmente equiparato tutte le scuole pubbliche e private in relazione ad ogni aspetto inerente la carriera dei docenti.



Tuttavia, del tutto inopinatamente, l'Ordinanza 241/2016 ed il CCNI 2016/2017 hanno invece attribuito **ben 3 punti** per ogni anno di servizio pre-ruolo svolto nelle scuole statali, nelle scuole secondarie cd. "pareggiate" e nelle scuole primarie cd. "parificate" (cfr. Allegato D, Tabella A), I – Anzianità di Servizio unitamente alla premessa e alla nota 4 delle "Note Comuni" allegata al CCNI 2016/2017 – all. 5; nonché Allegato A1 all'O.M. 241/2016 –all. 4), la cui natura verrà meglio descritta in seguito.

Con ciò, l'Amministrazione ha di fatto negato qualsiasi riconoscimento al servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Come si vedrà meglio in seguito, tale determinazione dell'Amministrazione odierna resistente si pone innanzitutto in contrasto con quanto previsto dalla Legge 107/2015, nonché dalla L. 62/2000 le quali, come sopra visto e come meglio si approfondirà in seguito, hanno espressamente equiparato le due tipologie di scuola.

In secondo luogo, la stessa Amministrazione opera un'evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il personale che ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate a scapito di quei docenti, come parte ricorrente, che hanno svolto analogo servizio presso le scuole "paritarie".

Da ultimo, deve altresì sottolinearsi che detta O.M. determina una ulteriore disparità di trattamento dei docenti di parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.

Infatti, la tabella di valutazione di anzianità di servizio (cfr. Allegato D, Tabella A), I – Anzianità di Servizio e "Note Comuni" allegata al CCNI 2016/2017 – all. 5; nonché Allegato A1 all'O.M. 241/2016 –all. 4), prevede l'attribuzione di **ben 6 punti** per ciascun anno di ruolo. Con ciò determinando una gravissima penalizzazione di tutti quei docenti che, come parte ricorrente, pur avendo accumulato pluriennale esperienza di insegnamento si vedono, tuttavia, superati da colleghi con minore esperienza, ma effettuata su ruolo.

Orbene, dalla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti del personale di SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, per la classe di concorso A060, per la Provincia di Palermo (seconda fase B, C e D dell'art. 6 del CCNI 2016/2017 - **all. 7**), è emerso che parte ricorrente non è stata trasferita in nessuno degli ambiti territoriali della Provincia di Palermo prescelti, ma risulta essere stata sbalzata nell'ambito SICILIA 0008 (**all. 8-9**), corrispondente al Comune di Scordia nella Provincia di Catania (**12ma** preferenza espressa nella domanda di mobilità), **con ben UNDICI ANNI di servizio di servizio prestato nella scuola paritaria e con un punteggio base, legittimamente spettante, di 92 punti** (20 per titoli generali e punti 6 per figli minori – entrambi riconosciuti – punti 66 per servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria – non riconosciuti), **oltre 6**, quale punteggio aggiuntivo per ricongiungimento



familiare; mentre a **titolo esemplificativo** il docente PIRAINO ANTONINO (partecipante sempre alla medesima FASE C della mobilità e per la stessa classe di concorso A060), con un punteggio inferiore a quello di parte ricorrente pari a **73** punti, è stato assegnato all'ambito **SICILIA 0021, corrispondente alla prima preferenza espressa da parte ricorrente!**

Sempre a **titolo esemplificativo**, si riportano di seguito alcuni dei tanti casi di docenti della medesima FASE C con punteggio inferiore rispetto a quello di parte ricorrente, ma che tuttavia sono stati irrazionalmente ed ingiustificatamente assegnati al predetto ambito SICILIA 0021, o comunque agli altri ambiti della Provincia di Palermo prescelti da parte ricorrente secondo il seguente ordine di preferenza: Ambito Sicilia 0017 (n. 2), 0019 (n. 3), 0018 (n. 4), 0020 (n. 5), 0022 (n. 6) - cfr. all. 6, ed ovvero:

- **Randazzo Maria**, nata il 20/02/1956 (PA) assegnata all'ambito Sicilia 0017 (corrispondente alla seconda preferenza di parte ricorrente) con punteggio **27**, fase C mobilità, per la classe di concorso A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia;
- **Gancitano Vincenza**, nata il 23/08/1965 (PA) assegnata all'ambito Sicilia 0017 (corrispondente alla seconda preferenza di parte ricorrente) con punteggio **27**, fase C mobilità, per la classe di concorso A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia;
- **Di Lorenzo Domenico**, nato il 27/06/1972 (PA) assegnato all'ambito Sicilia 0018 (corrispondente alla quarta preferenza di parte ricorrente) con punteggio **27**, fase C mobilità, per la classe di concorso A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia;
- **Trapani Francesco**, nato il 25/02/1968 (PA) assegnato all'ambito Sicilia 0018 (corrispondente alla quarta preferenza di parte ricorrente) con punteggio **34**, fase C mobilità, per la classe di concorso A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia;
- **Doria Emanuele**, nato il 01/01/1966 (PA) assegnato all'ambito Sicilia 0018 (corrispondente alla quarta preferenza di parte ricorrente) con punteggio **45**, fase C mobilità, per la classe di concorso A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia;
- **Sarno Orazio**, nato il 09/11/1971 (PA) assegnato all'ambito Sicilia 0022 (corrispondente alla sesta preferenza di parte ricorrente) con punteggio **44**, fase C mobilità, per la classe di concorso A060 – Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia;

La sig.ra Fallo, invece, per effetto delle illegittimità perpetrate in sede di mobilità, pur avendo un punteggio di gran lunga superiore a quello spettante ai docenti appena richiamati, si trova a prestare attualmente servizio presso l'Istituto Ettore Majorana di Scordia, in provincia di Catania, sito nell'ambito SICILIA 0008 (**all. 10-11**).

Emerge evidente, pertanto, come la mancata attribuzione a parte ricorrente del punteggio alla stessa legittimamente spettante, in palese violazione del principio meritocratico del punteggio,



ha determinato una ingiusta mobilità, consistente nell'assegnazione della docente ad un ambito territoriale non corrispondente a quello che, invece, le sarebbe spettato qualora l'Amministrazione resistente avesse operato nel pieno rispetto delle disposizioni *ut supra* ricordate.

Occorre segnalare il recentissimo indirizzo giurisprudenziale formatosi in argomento che, in un caso simile a quello di parte ricorrente, ha ritenuto che *“la Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi [...], mentre emerge in via documentale la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost.), ma anche dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 sulla assegnazione in relazione alla tabella di vicinanza allegata all'O.M., dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'O.M. n. 241/2016, oltrech  dell'art. 28 comma 1, DPR n. 487/94. Secondo quanto disposto dalla legge (L. 107/2015 art. 1 comma 108), dal CCNI (art. 3 all. A), e ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l'ordine di preferenza   dato dal punteggio pi  alto e risulta pacifico (oltre che provato, v. all. prospetto) che altri aspiranti con punteggio inferiore siano stati assegnati a posto compreso nell'ambito preferito dalla odierna ricorrente”* (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4<sup>^</sup>, Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1) – (all. 12).

Questa situazione pregiudizievole nei confronti di parte ricorrente si protrarrebbe oltretutto per molti anni, considerato che ai sensi e per gli effetti dei commi 79 e 80, art. 1, Legge 107/15, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'incarico proposto dal dirigente scolastico ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento avr  durata triennale.

Donde la necessit  di ottenere il provvedimento di assegnazione definitivo presso uno degli istituti afferenti all'Ambito territoriale richiesto in domanda afferenti alla Provincia di Palermo. Da quanto fin qui illustrato emergono gi  in punto di fatto, le diverse illegittimit , anche costituzionali, che legittimano la pretesa dell'odierna ricorrente, anche alla luce dei seguenti motivi di

## IN DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 114 LETTERA B) L. 107/2015 E DEL D.M. MIUR N. 94/2016, NONCH  DEL D.M. MIUR N. 235/2014 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 62/2000 – ECCESSO DI POTERE PER INCOERENZA, CONTRADDITTORIET  E PERPLESSIT  DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ARBITRARIET **



**MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP, RECEPITO DALLA DIRETTIVA 1999/70/CE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

Come già precisato in punto di fatto, le disposizioni invocate a parametro di legittimità convergono univocamente verso una piena equivalenza tra le scuole statali e non statali.

Appare opportuno, pertanto, analizzarle nel dettaglio.

Viene innanzitutto in rilievo il comma 114, dell'art.1, della L. 107/2015, lettera b, che, nell'individuare i titoli per l'attribuzione del punteggio ai fini della formazione delle graduatorie del concorso scuola 2016, include espressamente **“b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”**.

Con la disposizione sopra ricordata il Legislatore ha inteso riconoscere l'esperienza professionale acquisita dai docenti non di ruolo che hanno prestato servizio presso le istituzioni scolastiche **anche non statali**.

Evidentemente, lo stesso Legislatore ha preso atto della piena equivalenza dei contenuti dell'offerta formativa di entrambe le categorie scolastiche prese in considerazione.

E del resto, non potrebbe essere altrimenti, ove si consideri che, con un precedente intervento normativo tale piena equivalenza era stata sancita in maniera definitiva ed universale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge del 10 marzo 2000, n. 62, infatti, **“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”**.

Per comprendere appieno il significato della disposizione appena citata si impone la necessità di uno sguardo al sistema previgente.

Le tipologie di scuola non statale contemplate dal quadro normativo precedente rispetto all'entrata in vigore della L. 62/2000 erano le seguenti:

- **Legalmente riconosciuta**: scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento legale che si otteneva una sola volta, definitivamente.

- **Parificata**: scuola elementare che otteneva il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una



convenzione.

- **Autorizzata**: scuola materna che otteneva l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.

- **Pareggiata**: scuola che rilasciava un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.

Queste, dunque, le tipologie di scuole non statali prima dell'entrata in vigore della L. 62/2000. Malgrado il Legislatore avesse espressamente previsto e riconosciuto tali diverse istituzioni scolastiche, non aveva, tuttavia, attribuito identico valore al servizio prestato presso le stesse. Ed invero, ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 era riconosciuto il solo servizio pre-ruolo prestato presso:

- le scuole **pareggiate** di istruzione secondaria ed artistica;

- le scuole **parificate** elementari.

Il sistema appena descritto, vigente sin dal 1970 (istituito con il DL 370/70 - conv. in L. 576/70 - e poi trasfuso nell'art. 485 del Testo Unico del 1994), è stato totalmente superato dalla successiva L. 62/2000.

Tale intervento normativo introduce "**la parità tra scuola pubblica e scuola privata**". Viene riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

Il superiore proposito è espressamente affermato dal comma 1, dell'art. 1 della Legge 62/2000 secondo cui: *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita"*.

In perfetta coerenza con tale previsione normativa, la restante parte dell'art. 1 della Legge 62/2000 fornisce già un'articolata disciplina di principio in ordine ai requisiti che le scuole non statali devono possedere al fine di ottenere il provvedimento di riconoscimento della parità da parte del Ministero.

Ma vi è di più!

La parte conclusiva della Legge in esame contiene una lunga serie di deleghe con le quali si impone al Governo di adottare dei provvedimenti volti a definire la disciplina di dettaglio, fornendo, altresì, delle indicazioni di principio aventi carattere vincolante.



Ebbene, la più rilevante di queste deleghe è la sesta, con la quale il Legislatore impone al Governo l'adozione di un decreto volto ad attuare *“il definitivo superamento delle disposizioni del testo unico, [n.d.r. D. Lgs. 297/1994] anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”*.

In definitiva, l'intero impianto della Legge 62/2000 non potrebbe essere più eloquente nel dichiarare ed affermare l'abrogazione (e quindi il superamento) di tutte le norme previgenti in materia.

Ed ancora, la ricostruzione appena operata risulta ulteriormente confermata, ove ve ne fosse bisogno, dalle disposizioni di attuazione alla delega di cui sopra, contenute nella Circolare Ministeriale n. 31 del 18.03.2003 (prot. n. 861), versata in atti (**all. 13**), con la quale il Ministero odierno resistente ha approvato il testo coordinato delle disposizioni in materia di parità scolastica.

Attraverso tale testo coordinato il Ministero ha, per l'ennesima volta, confermato il definitivo superamento del previgente sistema scolastico non statale.

L'assetto appena descritto costituisce un punto fermo ed incontestato nell'attività di produzione normativa, nonché nelle prassi amministrative che hanno caratterizzato gli anni successivi al 2000 e fino al momento in cui si scrive.

Un'importante riprova di ciò è costituita proprio dal comma 114, art. 1 della Legge 107/2015, di cui sopra si è già ampiamente parlato, **nonché dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016**, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”*.

Tale Decreto ha espressamente riconosciuto identico valore sia al servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali che a quello svolto nelle scuole paritarie, secondo quanto disposto dall'allegata “Tabella A”, quadro D “Titoli di servizio”, punto D.1.1. (**all. 14**).

**Infine, è appena il caso di ricordare che proprio il Ministero odierno resistente ha costantemente riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), utili per l'assunzione, come dagli allegati 1 e 2 del D.M. del 1 aprile 2014, n. 235 (all. 15).**

Ed allora, appare chiaro che molteplici elementi vietano tassativamente qualsiasi differenziazione tra servizio svolto presso le paritarie e servizio svolto presso le statali.

Alla luce di quanto precede risulta patente l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016



e del CCNI 2016/2017 nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, attribuisce 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo il servizio svolto presso le scuole paritarie (cfr. Allegato D, Tabella A), I – Anzianità di Servizio unitamente alla premessa e alla nota 4 delle “Note Comuni” allegate al CCNI 2016/2017 – all. 5; nonché Allegato A1 all’O.M. 241/2016 – all. 4).

Tale Provvedimento appare, innanzitutto, erroneo in quanto ripropone una distinzione tra scuole pareggiate e parificate che è ormai superata da ben 16 anni, e dunque ormai del tutto giuridicamente **insignificante!**

In secondo luogo, l’Ordinanza si pone in aperto contrasto con l’art. 1, comma 2, della Legge 62/2000, con l’art. 1, comma 114 della Legge 107/2015, con il Decreto Ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016, oltre che con il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014.

Ne discende, quindi, l’illegittimità in relazione ai profili appena individuati.

Ma vi è un ulteriore e dirimente aspetto che merita di essere posto oggi in rilievo.

Ed invero, come visto sopra, l’O.M. 241/16 si pone in aperto contrasto non solo con le disposizioni normative sopra indicate, ma anche con la stessa attività amministrativa posta in essere negli anni dal Ministero odierno resistente.

Si è, infatti, ampiamente dimostrato che sia nell’attività di definizione della normativa di dettaglio, sia nell’esecuzione concreta di tali norme, il Ministero ha sempre considerato del tutto pacifica la definitiva sussunzione delle quattro tipologie di scuole non statali originarie, nell’unica tipologia di scuola **“PARITARIA”**, come definitivo superamento del sistema previgente.

In quest’ottica, risulta assolutamente incoerente, oltre che anacronistico, tornare a parlare di distinzione tra pareggiate e parificate, senza prevedere espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Appare opportuno porre l’attenzione sull’insegnamento della più autorevole giurisprudenza amministrativa sul punto, secondo cui: *“la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi, **potendo la scuola paritaria mantenere il proprio status solo, ed in quanto, essa corrisponda agli ordinamenti generali dell’istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia altresì caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 della norma, fra cui, per quanto qui interessa, spicca l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio**” (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, sentenza n. 2473 del 4 maggio 2010 e n. 4658 del 17 ottobre 2013)” (TAR Napoli, sez. VIII, 18/06/2015, n. 3261).*



Il precedente appena citato non costituisce di certo un assunto isolato.

Ed infatti, anche la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “*di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.*” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

Ed ancora il TAR Napoli ha chiarito che “*Alla luce del quadro normativo di cui alla l. n. 62 del 2000 che disciplina l’istituto del riconoscimento di parità scolastica in armonia con l’art. 33 cost. - una volta soddisfatte tutte le condizioni normative - **il riconoscimento della scuola come paritaria si atteggia non più quale concessione, assentita quasi "intuitu personae", bensì come atto dichiarativo, di riconoscimento del carattere di servizio pubblico svolto, che lo Stato emana previa verifica dell’idoneità tecnica secondo parametri legislativamente prefissati***”.

In quella stessa sede, il medesimo TAR ha precisato che la scuola paritaria deve assicurare “*un trattamento scolastico **equipollente a quello degli alunni di scuole statali***” (TAR Napoli, sez. VIII, 07.03.2013, n. 1290).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata all’interno di esse non debba essere valutata dall’Amministrazione resistente in sede di mobilità.

Donde, evidentemente una chiara disparità di trattamento ai danni dei docenti delle scuole paritarie, come parte ricorrente.

Dalle considerazioni che precedono emerge chiaramente che parte ricorrente sia stata ingiustamente discriminata, in quanto le è stato negato il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria (**ben UNDICI ANNI!**), e pertanto ciò si pone in stridente contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza e, dunque, di parità di trattamento sancito dagli artt. 3, 51 e 97 della Carta Costituzionale.

A ciò si aggiunga, come anticipato in punto di fatto, che l’Ordinanza Ministeriale che ha disciplinato la mobilità scolastica 2016/2017 ed il CCNI 2016/2017 (cfr. Allegato A1 all’O.M. 241/2016 – all. 4 - nonché Allegato D, Tabella A), I – Anzianità di Servizio e “Note Comuni” allegate al CCNI 2016/2017 – all. 5), hanno determinato un’ulteriore illegittima disparità di trattamento nell’attribuzione del punteggio tra i docenti che hanno prestato servizio di ruolo (punti 6, per ciascun anno di servizio), ed i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo (punti 3, per ciascun anno di servizio).

Ora, tale vistosa disparità di trattamento si rileva del tutto arbitraria, illogica nonché priva di



qualsivoglia fondamento giuridico.

A tal riguardo, appare necessario evidenziare che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio espletato, salvo l'apposizione del termine.

Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE), rubricata "*Principio di non discriminazione*", al punto 1 stabilisce che: "*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*".

Ai sensi della superiore clausola la C.G.U.E. (Sentenza del 13 settembre 2007) ha stabilito che: "*la nozione di "condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato... dev'essere interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato... **la clausola 4, punto 1, dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato***".

Il quadro normativo e giurisprudenziale appena rappresentato non lascia spazio alcuno a dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo, ove si consideri che la disciplina nazionale in materia di ricostruzione della carriera si applica anche alla mobilità.

In ragione di quanto precede, appare illegittima l'Ordinanza *de qua* nella parte in cui istituisce una distinzione del tutto ingiustificata tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo.

E se anche una norma di diritto interno dovesse prevedere tale distinzione, essa sarebbe illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, meritevole di disapplicazione per contrasto con la Direttiva sopra citata o, comunque, affetta da illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost., nonché della Direttiva (in qualità di parametro interposto).

Secondo la giurisprudenza europea, così anche per la giurisprudenza nazionale, la diversità di trattamento è giustificabile soltanto in presenza di ragioni obiettive, che esulano dalla mera temporaneità della prestazione resa.

Pertanto, nel caso che ci occupa non ricorre alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l'attribuzione di un minor punteggio al personale scolastico non di ruolo, stante l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che preveda una prestazione qualitativamente differente in



capo al personale non di ruolo.

Da quanto sopra, ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'attribuzione del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di ruolo statale (6 punti per 11 anni = 66 punti), ed in via subordinata l'attribuzione del medesimo punteggio riconosciuto al servizio pre-ruolo statale (3 punti per 11 anni = 33 punti).

Conseguentemente, l'Amministrazione resistente, ciascuna per quanto di propria competenza, deve essere condannata a modificare il punteggio a parte ricorrente in complessivi **98 punti** (20 per titoli generali + 6 per figli minori + 66 per servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria + 6 per il ricongiungimento familiare), ovvero in via subordinata in 65 punti (20 per titoli generali + 6 per figli minori + 33 per servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria + 6 per il ricongiungimento familiare), a fronte degli attuali 32 (20 per titoli generali + 6 per figli minori + 6 per il ricongiungimento familiare), con ogni conseguenziale statuizione.

Per l'effetto, l'Amministrazione resistente deve essere, infatti, condannata, a provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente in qualità di titolare presso una SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO sita nell'Ambito 0021 o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Palermo (Provincia di inserimento in GAE), ovvero presso l'Ambito Sicilia 0017, 0019, 0018, 0020, 0022, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Le argomentazioni logico-giuridiche sopra illustrate si intendono reiterate anche con riguardo al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera di parte ricorrente, stante l'intervenuta conferma del ruolo (**art. 16** – Decreto di conferma del ruolo).

Più precisamente, l'art. 485<sup>1</sup>, D.Lgs. 297/1994, riconosce al personale docente di ruolo, il servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate, in qualità di docente non di ruolo, come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici.

Pertanto, il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria dalla ricorrente, implicherebbe a quest'ultima un rilevante nocumento ai fini dell'inquadramento negli scaglioni retributivi (cd. gradoni).

Ed invero, per il personale scolastico il sistema di progressione economica è articolato nei

<sup>1</sup> 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.



seguenti gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35.

Nel caso di specie, parte ricorrente vanta 11 anni di servizio prestati nella scuola paritaria, e pertanto, se non venisse disapplicata la sopracitata normativa, il pregiudizio giuridico-economico che le deriverebbe sarebbe di notevole entità.

Da quanto sopra ne deriva, il riconoscimento a parte ricorrente del diritto alla ricostruzione della carriera con il conseguente conteggio, ai fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio per il pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, così come per quello prestato nelle scuole statali, parificate e parificate (**all. 17** – domanda di ricostruzione della carriera presentata ex comma 209, art. 1 della L. 107/2015, assunta al prot. 1589 del 10/11/2016).

Alla luce delle appena esposte considerazioni, si chiede che il Ministero resistente venga condannato, altresì, a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze retributive, ed ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo consequenziale.

## **II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO EX ART. 1 L. N. 241/1990 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Alla luce di tutte le rassegnate considerazioni in fatto e in diritto, emerge come l'odierna ricorrente abbia subito un rilevante danno ingiusto conseguenza delle numerose violazioni di legge che hanno connotato la mobilità 2016/2017, così come disciplinata dall'O.M. 241/2016, in applicazione del CCNI 2016/2017.

Ed invero, parte ricorrente, insegnante precaria da ben UNDICI lunghi anni, essendo inserita nelle GAE dal lontano 2002, aveva già da tempo maturato un legittimo affidamento rispetto al riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sulla base di quanto sancito, dai numerosi disposti legislativi richiamati, nonché, da ultimo, dagli allegati 1 e 2 del D.M. del 1 aprile 2014, n. 235, in relazione all'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), utili per l'assunzione, come prima già precisato.

Occorre a tal riguardo rilevare che **il principio di tutela del legittimo affidamento costituisce** uno dei principi cardine del nostro ordinamento.

Ed invero, l'art. 1 della L. n. 241/1990 s.m.i., annovera tra i principi generali dell'azione amministrativa i principi della normativa dell'Unione Europea, assumendo tra questi un posto di particolare rilievo il principio di tutela del legittimo affidamento.

Va in proposito osservato come il principio di tutela dell'affidamento, operante anche a livello del diritto dell'Unione, ha un fondamento costituzionale nell'esigenza di proteggere la sicurezza giuridica dei rapporti maturati in base alla legge, ed è, in tali limiti, un "*elemento fondamentale dello Stato di diritto*" (Corte cost. sent. n. 271 del 2011).



Esso affonda, dunque, le radici non già nel consolidamento di uno stato di fatto contrario al diritto, ma nella costituzione di una posizione giuridica di favore tutelata dall'ordinamento, la cui vanificazione è tollerabile solo in presenza di prevalenti interessi costituzionali.

Come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, *“Nel nostro ordinamento la tutela dell'affidamento legittimo costituisce un principio consolidato e di comune applicazione, più o meno collegato al contesto materiale e giuridico di riferimento. Costantemente tutelato nei rapporti tra privati attraverso il ricorso alla cd. buona fede contrattuale, in ambito pubblicistico il "legittimo affidamento" diviene concetto esaminato e sviluppato nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che sin dalla fine degli anni '70 dello scorso secolo ne fanno un principio cardine dell'azione amministrativa (tra le tante decisioni, si veda Corte di Giustizia, 3 maggio 1978, causa 112/77; id., 21 settembre 1983 in cause riunite 205-215/82; id., 19 maggio 1983, causa 289/81; id., 26 febbraio 1987, causa 15/85; id., 20 giugno 1991, causa C-248/89; id., 17 aprile 1997, causa C-90/95). In sostanza, con l'affidamento legittimo si rappresenta l'interesse alla tutela di una certa situazione giuridica generata da un precedente comportamento della P.A. che ha indotto il cittadino a confidare nel conseguimento di un dato risultato”* (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 13 luglio 2012, n. 1548).

Parte ricorrente ha legittimamente fatto affidamento per tantissimi anni sulla possibilità di essere assunta nella Provincia di inserimento in GAE (inserita dal lontano 2002! cfr. all. 2) sulla base del punteggio alla stessa legittimamente spettante, salvo poi vedersi negata tale possibilità per i motivi ampiamente illustrati.

Per tutto quanto sopra, si chiede, ai sensi dell'art. 2058 c.c., che parte ricorrente venga risarcita in forma specifica con la condanna dell'Amministrazione resistente ad emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché venga trasferita, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2016, presso una Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060 - Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia, sita nell'Ambito 0021, o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Palermo (Provincia di inserimento in GAE), ovvero l'Ambito Sicilia 0017, 0019, 0018, 0020, 0022, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017, con tutti i diritti conseguenti, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo a tal fine.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA CAUTELARE ED INAUDITA ALTERA PARTE O, IN SUBORDINE,  
PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI**

Dalla rappresentazione in fatto e in diritto fin qui svolta dei fatti di causa, emerge con ogni



evidenza come siano sussistenti nel caso di specie entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

In particolare, il *periculum in mora* è notevolmente grave e allarmante.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza che dalla pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti del personale docente, ne è derivata l'effettiva assegnazione delle sedi a tutti i docenti interessati dalla mobilità, così anche per parte ricorrente, che si è dovuta già recare presso l'I.I.S.S. "Ettore Majorana", sito a Scordia in provincia di Catania (cfr. all. 9-10), e dunque ubicato in un ambito territoriale - assai distante dal proprio luogo di residenza - **al quale sarà INGIUSTAMENTE vincolata per i prossimi tre anni, con decorrenza da giorno 1 settembre 2016.**

Questa situazione pregiudizievole nei confronti di parte ricorrente si protrarrebbe oltretutto per almeno un triennio, considerato che ai sensi e per gli effetti dei commi 79 e 80, art. 1, Legge 107/15, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'incarico proposto dal dirigente scolastico ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento avrà durata triennale.

Ove si dovesse attendere la definizione nel merito del ricorso, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe di impossibile esecuzione, in quanto rimetterebbe in discussione l'intera assegnazione delle sedi consolidata da anni.

È evidente che, ove si verificasse siffatta ipotesi, tale pronuncia sarebbe *inutiliter data*.

A tal proposito, giova precisare che la giurisprudenza di merito, in sede cautelare, si è già espressa in senso favorevole, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. della docente che, come parte ricorrente, è stata assegnata, **"in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, all'Ambito Territoriale Veneto 0001, USR Verona, laddove, invece, altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori ed inseriti non nella GaE ma nelle graduatorie di merito riformate dopo il concorso del 2012, si sono visti assegnare la sede definitiva a Palermo o in altri ambiti della Sicilia"** (cfr. Ordinanza n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro – **all. 18**), **così ottenendo l'assegnazione nella sede spettante, ovvero nell'Ambito Territoriale 0019 – Sicilia (Palermo) – cfr. all. 19.**

Parte ricorrente, infatti, a causa dell'illegittimo trasferimento, ha subito una grave lesione dei diritti fondamentali legati alla sfera familiare, affettiva oltre che economica, tenuto conto dell'età anagrafica della stessa (**anni 44**) e della propria situazione familiare (**coniugata con**



**figli – all. 20)**, nonché del lungo periodo di servizio pre-ruolo dalla stessa prestatato nella provincia di Palermo (UNDICI ANNI) che le ha consentito di instaurare un solido rapporto col territorio ed ivi radicare la propria vita personale.

Ciò risulta essere particolarmente lesivo dei diritti e delle aspettative di coloro che, come parte ricorrente, essendo inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), sono stati privati del diritto di priorità ad essere collocati presso le rispettive province di appartenenza, nonostante gli stessi siano provenienti da graduatorie provinciali.

A tal uopo è necessario ribadire che il sistema di reclutamento previgente, fondato su un meccanismo di graduazione determinato dalla combinazione di diversi fattori, quali punteggio, profilo professionale, anzianità di servizio, territorio provinciale (e non certo nazionale), ha comunque consentito una stabile organizzazione di vita personale, familiare, economica e sociale.

Sradicare l'attuale docente ex precario dal proprio territorio, con il quale ha realizzato da anni un forte legame, sia affettivo che lavorativo, costituisce, altresì, violazione dei principi fondamentali garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, oltre che violazione dei diritti quesiti dagli inseriti in GAE, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea.

Più in particolare, la Docente è coniugata con il Sig Stefano Burzotta, di anni 50, il quale svolge l'attività professionale di Architetto con studio in Roccapalumba (**all. 21**).

Ora, vista la natura dell'attività del Sig. Burzotta, risulta evidente che un ipotetico trasferimento nella città in cui ha sede l'Istituto illegittimamente assegnato alla parte ricorrente comporterebbe una perdita economica sia dal punto di vista della perdita della clientela sia in relazione ai costi che lo stesso dovrebbe sostenere per l'avviamento professionale in un'altra città.

Orbene, considerato che l'attività del coniuge di parte ricorrente non gli consente il trasferimento presso il Comune in cui è ubicata la sede scolastica illegittimamente assegnata alla Docente, pena la perdita della clientela e dell'avviamento professionale, da ciò ne discende inevitabilmente ed inequivocabilmente la disgregazione del nucleo familiare, con irreparabile pregiudizio nella sfera personale e familiare della lavoratrice.

Peraltro, lo spostamento illegittimamente disposto dall'Amministrazione nei confronti di parte ricorrente risulta ancora più dannoso, ove si consideri che la stessa è madre di due figli di 10 e 13 anni, entrambi iscritti presso istituti scolastici situati nella città di residenza familiare e dunque costretti a soffrire, in così giovane età, il distacco e la lontananza dalla propria madre, con effetti irreparabili per la sana prosecuzione del loro percorso educativo e di crescita (**all. 22**).



Ed ancora l'urgenza di parte ricorrente di ottenere lo spostamento richiesto emerge con ancora più evidenza, alla luce del fatto che la stessa si prende cura del padre, sig. Domenico Fallo, gravemente malato e portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 (all. 23).

Più in particolare, la sig.ra Fallo, essendo l'unico familiare che presta assistenza al proprio padre gravemente ammalato, ha già dovuto usufruire, nel mese di gennaio, di permessi lavorativi a tal uopo (all. 24).

Così il Tribunale di Palermo, che nella sopracitata ordinanza ha ritenuto che: *“Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadano su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post. Numerosi sono, infatti, i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (ex multis Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore).*

Ed ancora, il Tribunale di Roma ha precisato che *“Relativamente al periculum in mora parimenti, si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell'unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4<sup>^</sup>, Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1) – cfr. all. 12.*

È appena il caso di rammentare come lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione soddisfattiva della



pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in esame.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Sig.ra Fallo, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c., e pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017, Scuola Secondaria di Secondo Grado – classe di concorso A060 - Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, oltre che della normativa interna confliggente con quella Europea, tutti richiamati dalla narrativa che precede

IN VIA CAUTELARE

Ed *inaudita altera parte* stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

- previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017, Scuola Secondaria di Secondo Grado – classe di concorso A060 - Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente presso una Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060 sita nel Comune di Roccapalumba (Ambito Sicilia 0021) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Palermo (Provincia di inserimento in GAE), ovvero l'Ambito Sicilia 0017, 0019, 0018, 0020, 0022, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017;



NEL MERITO

**I.** Ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017, Scuola Secondaria di Secondo Grado – classe di concorso A060 - Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede; per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di mobilità a.s. 2016/2017 del personale docente di ruolo di Scuola Secondaria di Secondo Grado – classe di concorso A060 - Scienze naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia della Provincia di Palermo e, conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente in qualità di titolare presso una Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060 sita nel Comune di Roccapalumba (Ambito Sicilia 0021) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Palermo (Provincia di inserimento in GAE), ovvero l'Ambito Sicilia 0017, 0019, 0018, 0020, 0022, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017;

**II.** Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione delle “Note Comuni” allegate al CCNI 2016/2017 e dell'Allegato A1 di cui all'O.M. 241/2016, il riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità e, per contrasto con la normativa Europea, di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di ruolo, ovvero 6 punti per ciascun anno di servizio svolto (6 punti per 11 anni = 66 punti), e soltanto in via subordinata 3 punti per ciascun anno di servizio svolto (3 punti per 11 anni = 33 punti), e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a modificare il punteggio a parte ricorrente in complessivi 98 punti (20 per titoli generali + 6 per figli minori + 66 per servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria + 6 per il ricongiungimento familiare), ovvero in via subordinata in 65 punti (20 per titoli generali + 6 per figli minori + 33 per servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria + 6 per il ricongiungimento familiare), a fronte degli attuali 32 (20 per titoli generali + 6 per figli minori + 6 per il ricongiungimento familiare), con ogni conseguenziale statuizione.

**III.** Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di mobilità a.s. 2016/2017 del personale docente di ruolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060 della Provincia di Palermo, in ordine al



punteggio ad ella spettante in conseguenza all'accoglimento della predetta domanda e, conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente in qualità di titolare presso una Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060 sita nel Comune di Roccapalumba (Ambito Sicilia 0021) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Palermo (Provincia di inserimento in GAE), ovvero l'Ambito Sicilia 0017, 0019, 0018, 0020, 0022, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017;

**IV.** Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994, per i motivi indicati nella narrativa che precede, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini normativi ed economici, del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a collocare parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze retributive ed ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo consequenziale.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ed ai sensi dell'art. 9 comma 1° bis D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia), il contributo unificato è esente.

*Salvis iuribus*

Palermo lì, 20.03.2017

Avv. Francesco Leone

Simona Fell

Avv. Maria Saia

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI  
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicata in epigrafe del presente ricorso

**PREMESSO E RILEVATO CHE**

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di concorso A060 della Provincia di Palermo (Seconda Fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) - anno scolastico 2016/2017, di tutti gli ambiti territoriali nazionali che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi



di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio;

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;

- L'art. 151 c.p.c ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;

- I Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, mediante la pubblicazione sul sito del MIUR. Peraltro, tale modalità di notifica si appalesa come idonea, alla luce di quanto recentemente statuito dal Tribunale di Vercelli, il quale ha ritenuto addirittura **non necessaria l'integrazione del contraddittorio** *“con i soggetti che, pur avendo minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali richiesti dalla ricorrente (n.d.r. come nel caso di specie), atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità”* (Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro, Ordinanza del 03/01/2017 – in [dirittoscolastico.it](http://dirittoscolastico.it) - **all. 25**).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### FANNO ISTANZA

Affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale

### VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- Nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del MIUR (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

Palermo lì, 20.03.2017

Avv. Francesco Leone

Simona Fell

Avv. Maria Saia

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Copia contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) Copia Decreto di approvazione GAE 2015/2016 ed estratto della Graduatoria ad Esaurimento in cui risulta inserita parte ricorrente prima dell'assunzione;



- 3) Autocertificazione dei servizi prestati nella scuola paritaria e Certificati di servizio prestato nel Liceo Scientifico Paritario “G. Bagnera” di Palermo e nell’I.T.C. Paritario “L. Margherita” di Palermo;
- 4) Ordinanza Ministeriale dell’08 aprile 2016, n. 241;
- 5) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2016/2017, sottoscritto l’8 aprile 2016;
- 6) Domanda di mobilità FASE C convalidata dall’Amministrazione resistente;
- 7) Copia Bollettino Movimenti USP PALERMO del 13/08/2016 del personale di SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO per la Provincia di Palermo (seconda fase B, C e D dell’art. 6 del CCNI 2016/2017);
- 8) Copia Avviso Pubblicazione Bollettino Movimenti USP CATANIA del 13/08/2016 – Elenco dei trasferimenti del personale di SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO per la Provincia di Catania (seconda fase B, C e D dell’art. 6 del CCNI 2016/2017);
- 9) Comunicazione dell’assegnazione definitiva della sede presso l’ambito SICILIA 0008 avvenuta in data 13.08.2016;
- 10) Comunicazione dell’assegnazione della sede scolastica presso l’Istituto ETTORE MAJORANA di Scordia – AMBITO SICILIA 0008, SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO classe di concorso A060, del 31.08.2016;
- 11) Autocertificazione di servizio della docente del 03/02/2017;
- 12) Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1 Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4^;
- 13) Circolare Ministeriale n. 31 del 18.03.2003 (prot. n. 861);
- 14) Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016;
- 15) Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235 del 1 aprile 2014, con allegati 1 e 2;
- 16) Decreto del Dirigente Scolastico di conferma del ruolo prot. 955 del 30/08/2016;
- 17) Domanda di ricostruzione della carriera presentata ex comma 209, art. 1 della L. 107/2015, assunta al prot. 1589 del 10/11/2016;
- 18) Ordinanza n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
- 19) Provvedimento prot. n. 12558/U del 23/11/2016 emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Ufficio I – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, di esecuzione dell’Ordinanza n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 resa dal Tribunale di Palermo;
- 20) Certificato di Stato di famiglia del 03.02.2017 di parte ricorrente;



- 21) Dichiarazione di esercizio dell'attività professionale del coniuge di parte ricorrente;
- 22) Certificato di iscrizione dei figli di parte ricorrente presso istituti scolastici siti nel Comune di residenza;
- 23) Certificato riconoscimento handicap del padre della ricorrente;
- 24) Documentazione relativa all'assistenza prestata al genitore di parte ricorrente e richiesta di permessi retribuiti;
- 25) Ordinanza Tribunale di Vercelli, Sezione Civile-Lavoro del 03/01/2017.

Dichiarazione di esenzione del contributo unificato.

Palermo lì, 20.03.2017

Avv. Francesco Leone

Simona Fell

Avv. Maria Saia

